



Comune di
Avellino

COMUNE DI AVELLINO

Settore Lavori Pubblici

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura per l'affidamento della Progettazione Definitiva ed esecutiva nonché per il Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione per la Realizzazione di un Campus scolastico - recupero area ex Scuola Media Dante Alighieri

- CUP: G73B16000690001

-CIG: 72665491EF

Premessa

Il presente Disciplinare (di seguito, “**Disciplinare**”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, “**Bando**”) con cui è stata indetta la presente procedura ex articolo 71, co. 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “**Codice dei Contratti**”).

Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di aggiudicazione della “*progettazione definitiva ed esecutiva, nonché **Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione** delle opere di “Realizzazione di un campus scolastico – Recupero area ex scuola media Dante Alighieri”*”

La presente procedura è stata indetta dal Settore LL.PP. Servizi Edilizia Scolastica e Manutenzione del Comune di Avellino

Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all’indirizzo www.comune.avellino.it, come indicato nel prosieguo del presente documento

ARTICOLO 1 - PUBBLICITA’

Ai sensi dell’articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo del Committente (www.comune.avellino.it) e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC.

Egualemente, i risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo del Committente (www.comune.avellino.it) e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC.

Ai sensi dell’articolo 72, co. 1, del Codice dei Contratti, il Bando è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 98 e 72, co. 1, del Codice dei Contratti, la Centrale di Committenza trasmetterà l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti e dell'articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, co. 4, del Codice dei Contratti e dell'articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, co. 4, del Codice dei Contratti e dell'articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, l'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto avrà l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, co. 4, del Codice dei Contratti, e dell'articolo 3, co. 1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato altresì pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, co. 4, del Codice dei Contratti, e dell'articolo 4, co. 1, lett. a), del D.M. 2 dicembre 2016, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, co. 4, del Codice dei Contratti e dell'articolo 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, l'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto avrà l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sui quotidiani.

ARTICOLO 2 PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Ente Aderente si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia avvenuta l'aggiudicazione.

ARTICOLO 3 - RIFERIMENTI, RUP E PUNTI DI CONTATTO, ACCESSO AGLI ATTI

Stazione appaltante: Comune di Avellino

Indirizzo: Piazza del Popolo – 83100 Avellino

Punti di contatto: Settore LL.PP. – Servizi Edilizia Scolastica e Manutenzione

PEC: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: <http://www.comune.avellino.it/>

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Relativamente all'attuazione del presente intervento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, il Responsabile del procedimento è l'ing. Gaetano D'Agostino – Settore LL.PP. – 0825/200331-0825/200513 e-mail: gaetano.dagostino@comune.avellino.it – antonietta.freda@comune.avellino.it

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite all'indirizzo pec del Comune di Avellino ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 4 - OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE.

Ai sensi dell'articolo 24 del Codice dei Contratti, l'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di **“Progettazione Definitiva ed esecutiva nonché per il Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione”**.

L'affidamento dei servizi di progettazione ha ad oggetto la redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo, i cui contenuti minimi sono stabiliti dagli articoli 243 e 244 del D.P.R. 207/10.

L'incarico prevede l'elaborazione del **progetto definitivo ed esecutivo** redatto ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016.

Il **luogo** di esecuzione lavori è ubicato presso il Comune di Avellino (AV) - Via Piave - come meglio descritto nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica (**Allegato 1**).

La progettazione, come più dettagliatamente esposto nel Documento preliminare alla progettazione e relativi allegati, si articola nelle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, contenente l'“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, rilevanti ai fini della qualificazione, indicate nella tabella *infra* riportata:

CATEGORIA D'OPERA	CODICE ID opere	L.143/49 classi e categorie	IMPORTO	%
Opere edili e demolizioni	E.09	I/d	3.045.000,00	35%
Opere Strutturali	S.03	I/g	2.175.000,00	25%
Impianti Idrico-antincendio	IA.01	III/a	435.000,00	5%
Impianti Meccanici	IA.02	III/b	1.305.000,00	15%
Impianti Elettrici	IA.03	III/c	1.740.000,00	20%
		TOTALE	8.700.000,00	100,00%

Il costo complessivo delle opere oggetto di progettazione, pari a € 8.700.000,00, non potrà subire variazioni.

Ai sensi dell'articolo 157, co. 1, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si riserva di affidare le attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione all'operatore che risulterà aggiudicatario della presente procedura, laddove sussistano i presupposti e i requisiti di legge e in caso di carenza al suo interno di personale da destinare all'assolvimento di tale incarico.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 2, del Codice dei Contratti, la prestazione relativa alla progettazione delle opere in categoria E.09 è qualificata come principale, mentre quella relativa alla progettazione delle opere in categoria S.03 e IA.03, IA.02 e IA.01 sono qualificate come secondarie.

Ai fini della qualificazione alla presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel Capitolato, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

ARTICOLO 5 - IMPORTO

Il corrispettivo a base di gara per la **Progettazione definitiva ed esecutiva nonché per il Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione** è di € 439.302,41 (euro quattrocento trentanovemila trecento due //00) oltre CASSA e IVA se dovuta, come ripartito nella Tabella che segue.

I compensi sono stati calcolati con riferimento al citato D.M. 17 giugno 2016e validato dalla Regione Campania ed approvato con decreto regionale nr. 167 del 26/07/2017.

N	OGGETTO	IMPORTO	RIBASSABILE/ NON RIBASSABILE
1	IMPORTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	€ 439.302,41	RIBASSABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, co. 3 bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell'appalto non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

Le attività di cui sopra dovranno, inoltre, tenere in considerazione il fatto che, la Stazione Appaltante ha effettuato il rilievo strutturale, grafico, indagini, saggi, sondaggi e prove di laboratorio necessari per la compiuta valutazione dello stato dei luoghi dal punto di vista geologico e strutturale. I risultati, sono a disposizione dei concorrenti e riportati nell'allegata TAV. 3 al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica. Laddove l'aggiudicatario dovesse ritenere insufficienti e/o non soddisfacenti i dati tecnici raccolti con tale campagna, lo stesso, previa comunicazione alla Stazione Appaltante per l'ottenimento delle giuste autorizzazioni, potrà effettuare eventuali altre indagini aggiuntive, facendosene totalmente carico sia per l'aspetto economico che tecnico-gestionale.

ARTICOLO 6 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti.

Il contratto sarà stipulato a corpo.

Il contratto sarà concluso in modalità elettronica.

L'appalto di servizi di cui alla presente procedura è previsto in un unico lotto. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 del D.lgs 50/2016, la motivazione della mancata suddivisione in lotti funzionali riguarda la natura stessa del servizio di architettura e ingegneria da svolgere, in quanto prestazione peculiare unica con la finalità di realizzare interventi integrati secondo il progetto "**Realizzazione di un Campus scolastico - recupero area ex Scuola Media Dante Alighieri**". In questo quadro il presente appalto non risulta efficacemente frazionabile sia per il conseguimento delle migliori condizioni, sia economiche che di risultato

ARTICOLO 7 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.

Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è pari a 120 GIORNI, di cui 70 per la progettazione definitiva e 50 per la progettazione esecutiva, al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica dei progetti e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'affidatario, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione.

ARTICOLO 8 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all'articolo 46, co. 1, lett. a), b), c), d), e) e f), del Codice dei Contratti, e precisamente:

a) *i prestatori di servizi di ingegneria e architettura*: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i G.E.I.E., i R.T.I. fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

b) *le società di professionisti*: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale costituite secondo quanto previsto nell'articolo 255 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

c) *le società di ingegneria*: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi costituite secondo quanto previsto nell'articolo 254 del D.P.R. n. 207/2010;

d) *i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri*, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) *i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti* (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);

f) *i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria*, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Ai sensi dell'articolo 24, co. 5, e 147 comma 1 del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali nonché dei ruoli e delle competenze da essi posseduti per lo svolgimento delle attività di progettazione.

Conseguentemente, gli studi associati, le società di ingegneria, le società di professionisti, i consorzi stabili, i R.T.I. e i consorzi ordinari dovranno fornire il nominativo di tutti i professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

Inoltre l'operatore economico dovrà indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un R.T.I. o di consorzio ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o di un consorzio.

I R.T.I. e i consorzi ordinari (costituiti e costituendi) dovranno indicare l'impresa mandataria e le imprese mandanti, **specificando le parti e la percentuale delle prestazioni** che saranno eseguite dai singoli componenti l'R.T.I. o il consorzio ordinario.

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori **è fatto divieto** di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in

caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. o del consorzio ordinario rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 17, 18 e 19, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, **a pena di esclusione** dalla presente procedura, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 2 dicembre 2016, n. 263, **I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, INOLTRE, DEVONO PREVEDERE LA PRESENZA DI ALMENO UN GIOVANE PROFESSIONISTA, LAUREATO ABILITATO DA MENO DI CINQUE ANNI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE** secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

8.1 Giovane professionista

I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. Il giovane può essere anche in possesso di diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane possono non concorrere alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla stazione appaltante.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il giovane progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 DM Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2016, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lett. a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lett. b), se costituito in forma societaria.

Per i consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria e di GEIE, costituiti ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. c) e g), del d.lgs. n. 50 del 2016, i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

ARTICOLO 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 9.1;
- ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al successivo articolo 9.2;
- iii. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 9.3;
- iv. assumere gli obblighi e rendere le dichiarazioni, di cui al successivo articolo 9.4.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "DGUE") di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la Stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario, nonché, eventualmente, al soggetto che seguirà in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria), pubblicato sulla G.U. n. 36 del 13/02/2017, emanato in attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito sono riportati i requisiti dei predetti operatori economici.

9.1 Requisiti di partecipazione d'ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti, riferibili direttamente all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- iii. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
- iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

9.2 Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi dell'articolo 24, co. 5 e 147 comma 1 del Codice dei Contratti, l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che devono essere indicati dall'operatore economico con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, nonché dei ruoli e delle competenze da essi posseduti per lo svolgimento delle attività di progettazione.

In particolare, **a pena di esclusione**, l'operatore economico dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, **ossia l'iscrizione all'albo o all'ordine professionale o al registro previsti dalla rispettiva legislazione nazionale** riguardante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura.

Le unità minime stimate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto e che **a pena di esclusione devono essere in regola con i crediti formativi alla data di scadenza del bando**, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto sono pari almeno a **n. 6 unità**, da suddividersi nelle seguenti prestazioni specialistiche:

1. **n.1 tecnico abilitato alle funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.**
2. **n.1 Incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche**
3. **n.1 Responsabile progettazione per la categoria "Edilizia (E.09)" Architetto**
4. **n.1 Responsabile progettazione per la categoria "Strutture (S.03)" Ingegnere**
5. **n.1 Responsabile progettazione per la categoria "Impianti elettrici e speciali (IA02-IA034)" Ingegnere**
6. **n.1 Geologo**

Si specifica che il presente disciplinare di gara individua solo quantitativamente le unità minime, in termine di figure professionali, stimate per lo svolgimento dell'incarico e le prestazioni specialistiche, prevedendo che il concorrente debba suddividere tali unità nelle prestazioni specialistiche così come individuate nelle precedenti tabelle.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare per una stessa prestazione specialistica più soggetti responsabili.

Ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico e/o l'eventuale gruppo di lavoro dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini:

1. della progettazione delle opere edili, strutturali, impiantistiche;
2. della redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica;
3. della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della L. 447/95;
4. della redazione del progetto di prevenzione incendi;
5. del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/08;
6. dell'analisi Geologica.

Ai sensi del medesimo articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dei progettisti.

In particolare, ai sensi dell'articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti, si precisa che le singole attività progettuali specialistiche, compresa la redazione della relazione geologica, non possono essere subappaltate e pertanto il rapporto tra l'operatore economico che partecipa alla presente procedura e ciascuno dei professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che devono essere indicati dall'operatore economico con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali incaricati di svolgere ciascuna prestazione, può configurarsi esclusivamente quale:

- a) rapporto di lavoro subordinato (se tale soggetto è dipendente dell'operatore economico che partecipa alla presente procedura);
- b) R.T.I. (se tale soggetto assume il ruolo di mandante nel R.T.I.);
- c) rapporto di lavoro parasubordinato (se tale soggetto e l'operatore economico che partecipa alla presente procedura intrattengono un rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa).

A tal fine l'operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tali soggetti.

Ai fini della comprova dei requisiti di ordine professionale l'operatore economico dovrà inviare, a seguito della richiesta da parte della Stazione appaltante, [per dimostrare il requisito relativo alla qualifica professionale] la copia del titolo abilitante alla professione (Albi/Ordini Professionali/Registri pubblici).

9.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 157, co. 1, 83 e 86 del Codice dei Contratti, **a pena di esclusione**, l'operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti:

- i. **fatturato globale** per servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art.3, lett. vvvv del Codice dei Contratti, espletati **nell'ultimo quinquennio** antecedente la pubblicazione del bando, per un importo **pari a 2 volte l'importo a base di gara** e quindi non inferiore a 878.604,82 € (IVA ed oneri previdenziali esclusi).

A riguardo si precisa che l'Amministrazione ritiene il livello di fatturato richiesto necessario per la dimostrazione di una capacità economico finanziaria per la gestione dell'appalto e a sostegno del grado di servizio che si vuole ottenere.

- ii. **Servizi analoghi:** avvenuto espletamento **negli ultimi dieci anni** di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, co. 1, lett. vvvv) del Codice dei Contratti, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale, per ogni classe e categoria, **non inferiore a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione**, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e, pertanto, almeno pari a:

Categoria	CODICE ID opere	L.143/49 classi e categorie	Importo lavori	Requisito minimo richiesto
Opere edili e demolizioni	E.09	I/d	3.045.000,00	€6.090.000,00
Opere Strutturali	S.03	I/g	2.175.000,00	€4.350.000,00
Impianti Idrico-antincendio	IA.01	III/a	435.000,00	€ 870.000,00
Impianti Meccanici	IA.02	III/b	1.305.000,00	€2.610.000,00
Impianti Elettrici	IA.03	III/c	1.740.000,00	€3.480.000,00

In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di progettisti, di cui all'art. 46, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento; **la mandataria in ogni caso deve possedere ed eseguire i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.**

Nell'istanza di partecipazione dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici ai sensi dell'art. 48 c.4 del Codice e nel complesso dovranno essere posseduti il 100% dei requisiti richiesti.

Il concorrente deve allegare una distinta dei lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, della descrizione sommaria, del committente, dell'ubicazione, del tipo di servizio, del soggetto che ha svolto il servizio, del periodo di svolgimento del servizio, della identificazione con lo «ID Opere» ex DM 17.06.2016 (distintamente per ciascun codice); tale distinta deve essere sottoscritta dal concorrente con le medesime modalità previste per le dichiarazioni.

Si precisa inoltre che:

1) ai sensi dell'articolo 8 del DM 17.06.2016, ai fini del requisito sono valutabili esclusivamente i lavori individuati come segue:

- lavori delle categorie di cui alla parte alfabetica della sigla alfanumerica nella colonna “ID Opere” ovvero della colonna di corrispondenza, come indicato nella precedente tabella. Tale regola non è applicabile, tuttavia, alle categorie “impianti”, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità (cfr. Linee guida ANAC n. 1);
- lavori rientranti nelle classi e categorie di cui alle precedenti classificazioni, equivalenti a quelli in appalto ai sensi dello stesso DM 17.06.2017;

2) relativamente alla tipologia di prestazioni tecniche considerabili al fine del raggiungimento del requisito si rinvia alle Linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;

3) un lavoro non può essere computato più di una volta anche qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi di cui al precedente punto 2); a determinare l'importo dei lavori ai fini del requisito possono concorrere anche i lavori relativi ai “servizi di punta” di cui alla successiva lettera iii);

4) in caso di raggruppamento temporaneo un lavoro non può essere computato più di una volta, anche qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento;

5) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati negli anni considerati utili nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile;

iii. **Servizi di Punta:** aver espletato **negli ultimi dieci anni due servizi** di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, co.1, lett. vvvv) del Codice dei Contratti, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,60 volte (inteso come somma) l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.

Nel caso di RTP tale requisito non è frazionabile.

Categoria	CODICE ID opere	L.143/49 classi e categorie	Importo lavori	Requisito minimo richiesto
Opere edili e demolizioni	E.09	I/d	3.045.000,00	€ 1.827.000,00
Opere Strutturali	S.03	I/g	2.175.000,00	€ 1.305.000,00
Impianti Idrico-antincendio	IA.01	III/a	435.000,00	€ 261.000,00
Impianti Meccanici	IA.02	III/b	1.305.000,00	€ 783.000,00
Impianti Elettrici	IA.03	III/c	1.740.000,00	€ 1.044.000,00

Si precisa che i **SERVIZI DI PUNTA**, non possono essere frazionati, pertanto in caso di raggruppamento temporaneo, per ciascuna classe o categoria, i due servizi di punta richiesti dovranno essere stati svolti interamente da uno dei soggetti del raggruppamento (Linee guida ANAC nr. 1, pagina 14 punto c e 16 punto 2.2.3.2).

Il concorrente deve dichiarare la coppia di lavori per i quali ha svolto i “servizi di punta” con l’indicazione, per ciascun lavoro, della descrizione sommaria, del committente, dell’ubicazione, del tipo di servizio, del soggetto che ha svolto il servizio, del periodo di svolgimento del servizio, della identificazione con lo «ID Opere» ex DM 17.06.2016 e dell’importo dei lavori (distintamente per ciascun codice); tale distinta deve essere sottoscritta dal concorrente con le medesime modalità previste per le dichiarazioni. Detta dichiarazione può essere sostituita dalla individuazione inequivocabile del lavoro e della coppia di lavori di cui al presente requisito, nella distinta di cui alla precedente lettera ii). Si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti alla precedente lettera ii); gli importi dei lavori relativi ai “servizi di punta” possono concorrere al requisito di cui alla precedente lettera ii);

- iv. **Organico medio:** per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato **negli anni 2014, 2015, 2016** (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in misura pari ad almeno 6 unità (*in misura uguale alle unità stimate per lo svolgimento dell’incarico*);
- v. **Organico medio:** per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici utilizzati negli ultimi tre anni, pari ad almeno 6 unità (*in misura uguale alle unità stimate per lo svolgimento dell’incarico*), da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Ai fini del presente requisito:

- per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) il numero di personale tecnico medio annuo utilizzato negli ultimi tre anni comprende i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- per i professionisti singoli e associati il numero di personale tecnico medio annuo può essere raggiunto mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti

Con esclusivo riferimento alle categorie “edilizia” e “strutture”, si precisa che, ai sensi dell'articolo 8 del D.M. n. 17/6/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera, pertanto nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

9.4 Ulteriori dichiarazioni

L'operatore economico dovrà dichiarare:

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
2. di possedere l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze avendo sede nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”;
3. di aver preso visione di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile dalla Stazione Appaltante la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto dei servizi di progettazione;
4. di accettare, ai sensi dell'articolo 23, co. 12, l'attività progettuale svolta in precedenza;
5. di essere in grado, ai sensi dell'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su richiesta della Stazione Appaltante e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;
6. di accettare che, ai sensi dell'articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, Stazione Appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti;
7. di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

8. di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice dei Contratti all'indirizzo di Posta elettronica certificata dichiarato al momento della partecipazione.

9.5 Requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi e operatori economici stranieri

9.5.1 Requisiti di ordine generale –Ulteriori dichiarazioni

In caso di partecipazione in forme aggregate i requisiti di ordine generale, **a pena di esclusione** e le ulteriori dichiarazioni di cui all'articolo 13 dovranno essere posseduti e rese:

- i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici dei servizi;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

9.5.2 Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, ciascun componente del R.T.I. o del consorzio dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta: in particolare ciascun soggetto che, all'interno del R.T.I. o del consorzio svolgerà la propria prestazione professionale, dovrà essere iscritto all'Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione di tale servizio.

9.5.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti cumulativamente dal R.T.I.

In ogni caso, la mandataria deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante sull'intero valore dell'appalto. In ogni caso alle mandanti non è richiesta una percentuale minima di possesso dei requisiti. In ogni caso, nessuna mandante può possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alla mandataria sull'intero valore dell'appalto.

Nell'istanza di partecipazione dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici ai sensi dell'art. 48 c.4 del Codice e nel complesso dovranno essere posseduti il 100% dei requisiti richiesti.

A pena di esclusione, in caso di raggruppamenti di tipo orizzontale, i requisiti devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento ed in misura maggioritaria dalla mandataria. Non è richiesta alcuna percentuale minima ai mandanti.

A pena di esclusione, in caso di raggruppamenti di tipo misto, la mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno delle mandanti. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti.

A pena di esclusione, in caso di raggruppamenti di tipo verticale, la mandataria deve possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al punto ii, ai sensi dell'articolo 48, co. 2, primo periodo, del Codice dei Contratti, **nella misura percentuale del 100%** di quanto previsto nel Bando e nel presente Disciplinare con riferimento alla classe e alla categoria di lavori di maggiore importo e pertanto da considerarsi la classe e la categoria principale, e ognuna delle mandanti deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% di quanto previsto dal Bando e dal Disciplinare con riferimento alla classe e categoria di lavori che intende eseguire.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 24, co. 2, in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - decreto 2 dicembre 2016, n. 263. I consorzi stabili di cui all'articolo 46, co. 1, lett. f), del Codice dei Contratti, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi anche con riferimento ai requisiti delle società consorziate.

Ai sensi dell'articolo 46, co. 2, del Codice dei Contratti, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

9.6 Avvalimento

Il Concorrente, singolo o pluricostituito può soddisfare la richiesta relativa al **solo ed esclusivamente** al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi anche dei requisiti di altro/i soggetto/i. In tal caso, il Concorrente deve presentare, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 89 del Codice.

In nessun caso l'avvalimento potrà riguardare la documentazione tecnica di cui la Stazione appaltante terrà conto ai fini della valutazione delle proposte pervenute.

Il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto. A tale fine, si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito dall'avvalente e l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa avvalente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dei lotti posti a base di gara. La Stazione Appaltante verifica se l'impresa ausiliaria soddisfa i criteri di selezione previsti, oltre che l'assenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice. In corso di esecuzione dell'appalto la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso

dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento, nonché l'effettivo utilizzo di tali risorse nella fase di esecuzione del servizio.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.

Non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese.

E' ammesso che il Concorrente possa avvalersi di più ausiliarie per il medesimo requisito, mentre l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Le eventuali comunicazioni recapitate al concorrente si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici ausiliari.

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso dell'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dall'ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'art. 52 e quelle inerenti all'esecuzione delle prestazioni. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

ARTICOLO 10 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Il presente appalto trova copertura nell'ambito delle somme appositamente individuate dal Fondo di rotazione per la progettazione finanziato a valere sulle risorse del POC Campania 2014/2020- decreto regionale 167 del 26/07/2017.

ARTICOLO 11 – GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA GARANZIA PROVVISORIA

In conformità al punto 4 (cauzione provvisoria e coperture assicurative) della Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 “Linee Guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, la cauzione provvisoria non è dovuta per i servizi relativi alla progettazione esecutiva, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP.

POLIZZA (solo per l'aggiudicatario)

L'aggiudicatario dovrà presentare, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione di incarico, la dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo «responsabilità civile generale» nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.

La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico. L'aggiudicatario, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, dovrà, altresì, presentare dalla data approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti, rese necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale pari al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati. La mancata presentazione da parte dei progettisti dell'impegno di garanzia esonera l'Amministrazione dal pagamento della parcella professionale.

ARTICOLO 12 - SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta l'operatore economico può procedere alla visita dei luoghi di esecuzione dell'appalto.

Il sopralluogo, **NON OBBLIGATORIO**, potrà essere svolto dagli operatori economici, presso i luoghi dove saranno eseguiti i lavori oggetto dell'appalto. Al momento della presentazione dell'offerta, l'operatore economico dovrà, in ogni caso, dichiarare nel DGUE:

- di aver tenuto conto dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso l'accurato controllo della viabilità di accesso ai luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori oggetto delle attività di progettazione da affidare con la presente procedura;
- di essere pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione dei lavori oggetto dei servizi di progettazione.

ARTICOLO 13 - MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI

La Stazione appaltante procederà ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale, nonché di carattere tecnico – organizzativo, sull'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 36, commi 5, del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del d.lgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale sarà effettuata anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC.

Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale della predetta Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE", da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Si evidenzia che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PassOE secondo le modalità ivi previste, non comportano l'esclusione dalla presente procedura. La Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività in questione.

ARTICOLO 14 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I plichi contenenti l'offerta, a pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata **entro il termine perentorio, PENA L'ESCLUSIONE, delle**

ORE 12:00 del giorno 08/01/2018

al seguente indirizzo:

Comune di Avellino Piazza del Popolo 83100 Avellino

Orari di apertura tutti i giorni dal lunedì al venerdì ore 9:00 – 12:30, rientri pomeridiani martedì e giovedì ore 15:30 – 17:30

È altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente

Il plico deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso – la seguente dicitura **“NON APRIRE – OFFERTA PER LA GARA relativa all'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, intervento di Realizzazione di un Campus scolastico - recupero area ex Scuola Media Dante Alighieri”**

In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico.

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (*raggruppamenti temporanei di professionisti, consorzi ordinari*), vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno **tre buste**, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente**, l'**indicazione dell'oggetto dell'appalto** e la dicitura, rispettivamente: **A – Documentazione amministrativa; B - Offerta tecnica; C - Offerta tempo ed economica.**

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo o il tempo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara.

L'apertura dei plichi A e B - avverrà alla presenza degli interessati nella seduta pubblica che sarà successivamente comunicata a mezzo pec ai soggetti invitati.

Non sono ammesse offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

Le offerte condizionate e con riserve sono considerate inammissibili.

14.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA A

L'operatore economico dovrà allegare la seguente documentazione:

a. DGUE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, il DGUE, sub allegato 5, il quale dovrà :

- i. essere compilato in lingua italiana;
- ii. essere reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- iii. **a pena di esclusione**, essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico, come meglio di seguito specificato;
- iv. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di consorzi stabili dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (firmato dal legale rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice); il DGUE, inoltre, dovrà:
 - i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
 - ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
 - iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario (firmato dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato dal legale rappresentante di ciascuna mandante); il DGUE dovrà altresì:

- i. indicare le parti e le percentuali dei servizi che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti;
- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio, nel quale siano specificate le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, co. 12 del medesimo Codice degli Appalti, dovrà

essere presentato il DGUE del mandatario (firmato dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante (firmato dal legale rappresentante di ciascuna mandante); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare le parti e le percentuali del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti;
- ii. indicare l'impresa mandataria;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata nella medesima domanda come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- iv. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. Infine, in caso di subappalto, l'operatore economico dovrà produrre, oltre al DGUE per sé, anche un DGUE per ciascun subappaltatore, come meglio descritto nel paragrafo che segue.

In caso di Avvalimento dovrà essere presentato il DGUE del soggetto ausiliario (firmato dal suo legale rappresentante).

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia:

- i. titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ii. soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- iii. soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
 - a. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;
 - b. dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori e gli institori ex articolo 2203 cc), di direzione o di controllo;
 - c. del direttore tecnico;
 - d. del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di

società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50 % della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80, del Codice dei Contratti, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);

- v. dei soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
- vi. in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare tutte le notizie inserite nel casellario informatico gestito dall'ANAC astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui l'operatore economico dichiari, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovrà produrre, all'interno della Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire al Comune ogni opportuna valutazione.

b. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER IL DGUE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa al DGUE: a tal fine si precisa che l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo" e ss.mm.ii., ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento mediante il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate [codice tributo: 456T; causale: "RP"; codice ufficio (PUNTO 6 DEL

MODELLO F23): codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento al DGUE].

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita alla Stazione Appaltante allegando, all'interno della busta digitale "Documentazione Amministrativa", la copia della ricevuta di versamento.

In caso di assenza di versamento, il Comune di Avellino sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

c. MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T.I./CONSORZI ORDINARI/G.E.I.E. COSTITUITI.

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T.I., l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- in originale e sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese, corredato da autentica notarile, attestante i poteri e qualità dei firmatari;
- ovvero, in copia, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale.

d. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA, IN CASO DI CONSORZI EX ARTICOLO 34, LETTERE B) E C) DEL CODICE DEGLI APPALTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio.

e. PASSOE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la copia del documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, cd. "PASSOE", la quale dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica firmato per:

- i. consorzi stabili dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- ii. i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;
- iii. in caso di subappalto, l'operatore economico dovrà produrre un unico PASSOE nel quale siano indicati i soggetti subappaltatori: a tal fine, si precisa che l'operatore economico, ai fini dell'inserimento dei nominativi dei subappaltatori all'interno del sistema AVCPASS, dovrà selezionare la qualifica di "mandante" per ciascun subappaltatore, a causa dell'assenza, all'interno dello stesso sistema AVCPASS, della qualifica "Subappaltatore".

iv. In caso di avvalimento, l'operatore economico dovrà produrre un unico PASSOE in cui siano evidenti il soggetto ausiliario e quello ausiliato.

f. SUBAPPALTO

Nel caso in cui intenda affidare le prestazioni contrattuali in subappalto, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, **un DGUE per ciascun subappaltatore**, il quale dovrà essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante del subappaltatore ed essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore;

g. PROCURE.

Nel caso in cui l'operatore economico intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti.

Il predetto documento dovrà essere caricato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- in originale sottoscritto dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile;
- ovvero, in copia corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

h. CONTRIBUTO ALL'ANAC.

Per la partecipazione alle presente procedura di gara è dovuto il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo gli importi indicati con la deliberazione n. 1377/2016.

Il contributo obbligatorio di partecipazione alla presente procedura di gara, di importo pari a € 35,00, dovrà avvenire con le modalità indicate nelle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/riscossioni>.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con il termine di presentazione dell'offerta, ossia il 08/01/2018.

Il mancato pagamento del contributo costituisce causa di esclusione dalla gara.

I contenuti della busta amministrativa sono quindi riepilogati come segue:

DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
DGUE	<p align="center">OPERATORE ECONOMICO SINGOLO:</p> DGUE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	ALLEGARE
	<p align="center">CONSORZI STABILI:</p> DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATO DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE	
	<p align="center">R.T.P R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO:</p> DGUE DEL MANDATARIO, FIRMATO DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATO DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE	
	<p align="center">IN CASO DI AVVALIMENTO DAL SOGGETTO AUSILIARIO</p>	
ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL DGUE		ALLEGARE
MANDATO O ATTO COSTITUTIVO		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T.P, R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI STABILI
PASSOE	<p align="center">OPERATORE ECONOMICO SINGOLO:</p> PASSOE DELL'OPERATORE ECONOMICO	ALLEGARE

	CONSORZI STABILI: UNICO PASSE NEL QUALE SIANO INDICATE LE CONSORZiate ESECUTRICI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI R.T.P., R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: UNICO PASSE NEL QUALE SIANO INDICATI TUTTI I COMPONENTI DEL R.T. O DEL CONSORZIO ORDINARIO AVVALIMENTO: PASSE DELL'OPERATORE ECONOMICO E DEL SOGGETTO AUSILIARIO	
AVVALIMENTO	DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 89 DEL S.LGS. 50	ALLEGARE
CONTRIBUTO ANAC		ALLEGARE

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA TECNICA OVVERO ALL'OFFERTA ECONOMICA.

14.2 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'OFFERTA TECNICA - BUSTA "B - Offerta tecnica" (max 80)

La documentazione tecnica dovrà, **a pena di esclusione**, essere **firmata** dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, RTP consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata, **allegando per ciascun sottoscrittore una copia di un documento di identità in corso di validità.**

Nel caso in cui le dichiarazioni di cui sotto siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

In merito alle formalità della documentazione, tutta la documentazione dell'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio.

L'offerta tecnica sarà composta da due elaborati:

1. documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero **massimo di 3 servizi** relativi a interventi affini a quelli oggetto dell'affidamento formata da un numero massimo di 3 schede formato A3 per ogni servizio;
2. relazione tecnica comprensiva anche di eventuali schemi grafici, contenente l'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento dei servizi del presente disciplinare, di max 10 cartelle in formato A4 (comprensivo anche di eventuali schemi grafici).

La valutazione degli aspetti qualitativi dell'offerta tecnica avverrà, da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 comma 12 del Codice, sulla base dei seguenti criteri, secondo le modalità indicate successivamente.

I criteri di valutazione dell'offerta tecnica pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono i seguenti:

14.2.1. PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA: PUNTEGGIO MASSIMO 45

Desunta dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di (3) tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento (per servizi affini si intendono ESCLUSIVAMENTE quelli previsti nella tabella del DM 17/06/2016 nella **Categoria "Edilizia" - Destinazione funzionale "Sanità, Istruzione, Ricerca = E09-E10"** - **Destinazione funzionale "Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto = E13"** - **Destinazione funzionale "Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine = E16"**), **con almeno un servizio avente destinazione funzionale ISTRUZIONE**, che deve essere formata da un numero massimo di 3 schede formato A3 per ogni servizio/intervento. Una scheda corrisponde ad un foglio (A3) il quale può essere compilato su una sola facciata con al massimo 40 righe scritte in carattere tipografico "Arial 12" o equivalente per facciata.

Le schede superiori a quelle indicate non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio.

Dati essenziali:

Nelle schede relative a ciascuno dei tre (3) servizi di cui trattasi devono essere riportati i seguenti dati essenziali per la valutazione:

- a) dati relativi al committente (ragione sociale, sede, recapiti telefonici, ecc...);
- b) tipologia di servizi svolti (progettazione e/o Coordinamento), con l'indicazione degli importi dei servizi svolti e/o l'ammontare complessivo dei lavori progettati/coordinati e la scomposizione degli stessi per le varie classi e categorie con i relativi importi;
- c) descrizione precisa e dettagliata dei servizi resi personalmente dai soggetti nominativamente indicati dal concorrente nella Proposta di struttura operativa (gruppo di progettazione) di cui al paragrafo che precede;
- d) date di inizio e ultimazione dei servizi.

Sottoscrizione:

- **i servizi illustrati devono essere stati PERSONALMENTE SVOLTI E SOTTOSCRITTI DAI SOGGETTI NOMINATIVAMENTE INDICATI DAL CONCORRENTE NELLA PROPOSTA DI STRUTTURA OPERATIVA (GRUPPO DI PROGETTAZIONE);**
- la documentazione relativa a ciascuno dei tre (3) lavori di cui trattasi deve essere sottoscritta dal soggetto **CHE HA ESEGUITO PERSONALMENTE IL SERVIZIO** e, in caso di società o consorzio, controfirmata dal legale rappresentante della/o stessa/o.

14.2.2. CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA: PUNTEGGIO MASSIMO 35

Desunte da una relazione tecnica di offerta comprensiva anche di eventuali schemi grafici, di max 10 cartelle in formato A4 contenente l'illustrazione delle modalità di svolgimento delle

prestazioni oggetto dell'affidamento dei servizi del presente disciplinare oltre alla composizione della struttura operativa (gruppo di progettazione).

Si precisa che la relazione tecnica dovrà fare riferimento ai seguenti aspetti:

Sezione 1 - Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Punteggio massimo sub criterio 25 punti

- approccio metodologico alla progettazione (schema esemplificativo delle fasi di sviluppo della progettazione);
- inquadramento specifico della normativa da applicare;
- metodologia proposta ai fini dell'efficacia del rapporto col RUP;
- metodologia proposta per la sostenibilità energetica ed ambientale dell'intervento a farsi;
- metodologia proposta per l'efficacia massimizzazione dell'utilizzo degli spazi e funzionalità dei layout distributivi dell'intervento a farsi;
- individuazione dei pareri e delle autorizzazioni necessari per l'approvazione dell'intervento e la realizzazione dell'opera e metodologia proposta al fine dell'ottenimento delle stesse;
- individuazione delle problematiche tecniche relative al tipo di lavori da progettare, con particolare riguardo ai luoghi in cui detti lavori sono previsti, considerando l'eventuale esperienza pregressa del progettista in ambito di servizi analoghi e illustrazione/individuazione delle problematiche concernenti la sicurezza per l'esecuzione dei lavori;
- individuazione della struttura operativa con i nominativi dei professionisti abilitati all'esercizio della professione incaricati dei servizi della Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con le rispettive qualifiche professionali e le specifiche competenze specialistiche previste nel presente disciplinare;
- individuazione delle problematiche tecniche relative all'eliminazione delle barriere architettoniche

Sezione 2 - Punteggio massimo sub criterio 10 punti - Azioni e soluzioni proposte

- azioni per assicurare completezza e leggibilità degli elaborati tecnici;
- Utilizzo e messa a disposizione della stazione appaltante di sistemi informatici per la progettazione, la raccolta e la condivisione con la committenza dei dati inerenti l'intervento in fase progettuale, quali il Building Information Modeling (BIM)

Le schede superiori a quelle indicate non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio.

La relazione tecnica di offerta dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione, dovrà contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.

La mancata presentazione della documentazione o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione ovvero la documentazione allegata relative ad uno o a tutti i criteri di valutazione o sub – criteri di valutazione non costituisce causa di esclusione, ma comporta

esclusivamente la valutazione pari a 0 punti per lo specifico elemento ponderale o sub elemento ponderale.

L'attribuzione di un punteggio pari a "0" per ciascuno dei criteri o sub criteri ponderali in ogni caso comporta per il concorrente l'obbligo di svolgere il servizio in oggetto sulla base delle indicazioni del Progetto preliminare posto a base di gara.

Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo o di tempo oggetto di valutazione contenuti nella Busta C – "OFFERTA ECONOMICA"

Inoltre l'offerta tecnica:

- a) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- b) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- c) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco;
- d) costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a base di gara.

14.3 - CONTENUTO DELLA BUSTA "C - Offerta economica e temporale" (max 20 punti)

L'offerta economica, a pena di esclusione, essere **firmata** dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, RTP consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata, **allegando per ciascun sottoscrittore una copia di un documento di identità in corso di validità.**

Nel caso fosse sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Il punteggio massimo attribuibile di **20 punti** sarà assegnato al concorrente che avrà presentato il maggior ribasso. L'offerta economica deve essere espressa in ribasso percentuale rispetto all'importo a base d'asta.

Essa deve contenere, **a pena di esclusione:**

- l'aliquota IVA applicata;
- la dichiarazione attestante che il prezzo offerto è congruo e remunerativo, in quanto determinato valutando tutte le variabili che potrebbero influenzarlo;
- l'indicazione dell'importo relativo ai costi aziendali, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice (sicurezza e manodopera).

N.B. Tali costi sono riferiti agli oneri concernenti i costi specifici connessi con l'attività delle imprese, da non confondere, pertanto, con gli oneri per rischi interferenziali, non soggetti a ribasso e quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI.

N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche in rialzo rispetto a quella a base di gara.

Con la sottoscrizione della dichiarazione il professionista dichiara:

- a. di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- b. di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal "calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio" nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dell'appalto secondo gli elaborati posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; tale dichiarazione dovrà essere resa a pena di esclusione;
- c. che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
- d. che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la stazione appaltante.

Attestazione di pagamento della imposta di bollo per l'offerta economica: L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della busta economica, la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo" e ss.mm.ii., mediante il pagamento tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: "RP"; codice ufficio di cui al punto 6 del modello "F23": codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento all'offerta economica). La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento. In caso di assenza di versamento, il Comune di Avellino sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972

Si precisa che:

- (i) il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, in cifre ed in lettere; nel caso in cui fossero indicati più decimali, la Stazione appaltante procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 3 (tre) cifre dopo la virgola;
- (ii) in caso di discordanza tra gli elementi dell'offerta (sconto percentuale offerto, prezzo offerto, espressi in cifre e in lettere) prevale il ribasso percentuale espresso in lettere;
- (iii) il ribasso percentuale unico offerto, in caso di eventuale successivo affidamento di eventuali successivi servizi tecnici, si applica sulle corrispondenti prestazioni a percentuale indicate nel relativo schema di parcella;
- (iv) l'offerta **a pena di esclusione**, dovrà essere unica e non soggetta a condizioni o riserve nè espressa in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di terzi.
- (v) non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo complessivo a base d'asta;

non saranno, altresì, ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete. La mancata presentazione dell'offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

(vi) l'offerta a pena di esclusione dovrà riportare le informazioni di cui all'art. 95 co. 10 del d.lgs. 50/2016;

Il presente criterio sarà oggetto di valutazione sulla scorta di quanto indicato al successivo articolo 15 del presente Disciplinare.

ARTICOLO 15 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95 del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate:

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
A	Offerta Tecnica	80
B	Offerta Economica	20
	Totale	100

La valutazione delle offerte sarà svolta in base ai criteri e sub-criteri di seguito indicati:

ASPETTI QUALITATIVI DELL'OFFERTA					
A1	Professionalità ed all'adeguatezza dell'offerta - servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico			45	80
1	A1.1	1° Esempio di realizzazione ritenuta dal concorrente significativa della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelto fra interventi qualificabili affini sotto il profilo architettonico, paesaggistico e impiantistico, ambientale funzionale e ricadenti nella Destinazione funzionale "Sanità, Istruzione, Ricerca = E09-E10". In particolare la Commissione di gara attribuirà il punteggio in funzione dei seguenti parametri: <i>Qualità progettuale dell'intervento proposto max 7 punti</i> <i>Affinità dell'intervento proposto all'opera a farsi max 4 punti</i> <i>Soluzioni tecnologiche e funzionali utilizzate nell'intervento proposto max 4 punti</i>	15		
1	A1.2	2° Esempio di realizzazione ritenuta dal concorrente	15		

		<p>significativa della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelto fra interventi qualificabili affini sotto il profilo architettonico, paesaggistico e impiantistico, ambientale funzionale e ricadenti nelle Destinazioni funzionali “Sanità, Istruzione, Ricerca = E09-E10” - Destinazione funzionale “Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto = E13” - Destinazione funzionale “Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine = E16”.</p> <p>In particolare la Commissione di gara attribuirà il punteggio in funzione dei seguenti parametri:</p> <p><i>Qualità progettuale dell'intervento proposto max 7 punti</i></p> <p><i>Affinità dell'intervento proposto all'opera a farsi max 4 punti</i></p> <p><i>Soluzioni tecnologiche e funzionali utilizzate nell'intervento proposto max 4 punti</i></p>			
1	A1.3	<p>3° Esempio di realizzazione ritenuta dal concorrente significativa della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelto fra interventi qualificabili affini sotto il profilo architettonico, paesaggistico e impiantistico, ambientale funzionale e ricadenti nelle Destinazioni funzionali “Sanità, Istruzione, Ricerca = E09-E10” - Destinazione funzionale “Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto = E13” - Destinazione funzionale “Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine = E16”.</p> <p>In particolare la Commissione di gara attribuirà il punteggio in funzione dei seguenti parametri:</p> <p><i>Qualità progettuale dell'intervento proposto max 7 punti</i></p> <p><i>Affinità dell'intervento proposto all'opera a farsi max 4 punti</i></p> <p><i>Soluzioni tecnologiche e funzionali utilizzate nell'intervento proposto max 4 punti</i></p>	15		
A2	Caratteristiche metodologiche - illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento dei servizi		35		
2	A2.1	Progettazione Definitiva ed esecutiva nonché per il Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione come dettagliatamente riportato nel paragrafo 13.2.2 sez 1	25		

2	A2.2	Azioni e soluzioni proposte come dettagliatamente riportato nel paragrafo 13.2.2 sez 2	10		
Aspetti quantitativi dell'offerta					
B		Offerta prezzo: ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara	20		20
TOTALE					100

Al fine di assicurare uno standard qualitativo elevato e offrire le migliori garanzie sul risultato del progetto, saranno escluse dalla gara le offerte che avranno conseguito un punteggio di valutazione tecnica inferiore a 45.

Criteri Motivazionali

La commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi agli **aspetti qualitativi** dell'offerta tenendo conto dei seguenti elementi:

A1 - Professionalità ed all'adeguatezza dell'offerta - desunta dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica nonché dalle tecniche di rappresentazione della stessa.

Nella valutazione saranno premiati i servizi di progettazione affini (per natura dei lavori, classi e categorie) a quelli oggetto del presente affidamento, che evidenziano i seguenti aspetti:

- completezza e chiarezza della documentazione presentata (planimetria, particolari costruttivi e relazione descrittiva).
- misure adottate per la realizzazione dei lavori con il superamento di particolari problematiche legate alla sicurezza ed alle interferenze con le attività limitrofe, se realizzato.
- Importo dei lavori

A2 - Caratteristiche metodologiche dell'offerta – desunte dalla relazione tecnica di offerta.

Oggetto della valutazione sono le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, relativamente ai seguenti aspetti:

Attività di Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

- completezza e contestualizzazione degli aspetti considerati nella relazione;
- chiarezza espositiva della relazione;
- interrelazione tra i vari aspetti sviluppati;
- maggiore capacità di sintesi espositiva;
- capacità di individuazione delle problematiche tecniche relative al tipo di lavori da progettare;
- efficienza ed efficacia delle attrezzature, apparecchiature e software utilizzati;
- coerente ampiezza e competenza del numero di componenti del “gruppo di progettazione”.
- misure adottate ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche
- competenza e completezza del gruppo di progettazione in funzione delle caratteristiche del servizio.

Nella proposta, il Concorrente dovrà indicare la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:

- ✓ dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di progettazione, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;
- ✓ organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio.

Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà, conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/09/2016, il metodo "**Aggregativo Compensatore**":

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

a) Per quanto riguarda gli **elementi qualitativi**, ai fini della determinazione di V(a)_i, I coefficienti V(a)_i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sotto-criteri, secondo i valori di seguito indicati.

Per il criterio di valutazione **A1 - Professionalità ed all'adeguatezza dell'offerta** - desunta dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica ciascun commissario esprimerà un voto a due cifre decimali secondo i seguenti valori:

Eccellente = 1,00; Ottimo = 0,90; Buono = 0,80; Distinto = 0,70; Sufficiente = 0,60; Mediocre = 0,50; Insufficiente = 0,40; Scarso = 0,20; Nullo = 0,00

Per il criterio di valutazione **A2 - Caratteristiche metodologiche dell'offerta** – desunte dalla relazione tecnica di offerta:

Parametri giudizio tecnico	Giudizio	Coefficiente
La relazione illustra in modo preciso, convincente ed esaustivo le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico producendo innovazione sotto il profilo architettonico e tecnologico con particolare riferimento all'eliminazione	ottimo	1,00

delle barriere architettoniche, mettendo a disposizione della stazione appaltante di sistemi informatici innovativi e di un'ottima qualità e consistenza del gruppo di lavoro		
La relazione illustra in modo convincente le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e di un'adeguata qualità e consistenza del gruppo di lavoro	buono	0,70
La relazione illustra in modo sufficiente ma poco strutturato limitandosi ad enunciare quanto previsto per le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e di una sufficiente qualità e consistenza del gruppo di lavoro	sufficiente	0,50
La relazione illustra in modo non sufficiente le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico	scarso	0,30
La relazione illustra in modo non adeguato o non valutabile le caratteristiche metodologiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico	non adeguato/non valutabile	0,00

Una volta che, per ciascun sub-criterio, ogni commissario avrà attribuito il coefficiente inerente la singola offerta, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai tre commissari.

Definita la media per ciascun subcriterio, la Commissione attribuirà il valore "1" al coefficiente più elevato, rapportandolo (**prima riparametrazione**) al valore massimo stabilito per il subcriterio, e provvedendo, in termini proporzionali rispetto alla prima media, alla riparametrazione dei coefficienti stabiliti per ciascun altro concorrente.

A questo punto, al concorrente che avrà ottenuto, per effetto della **prima riparametrazione**, il valore "1" sarà assegnato il punteggio massimo fissato per il pertinente sub-criterio, secondo la formula $1 \times P_{max}$ (punteggio massimo).

Agli altri concorrenti, di contro, verrà attribuito il punteggio pari al valore riparametrato proporzionato al massimo attribuibile.

Al termine dell'assegnazione di tutti i sub-punteggi, la Commissione procederà a quantificare i punteggi tecnici complessivi, definire la graduatoria "tecnica" e ad assegnare (**per effetto della seconda riparametrazione**) il valore massimo alla migliore offerta, adeguando, sempre in termini proporzionali, i punteggi degli altri concorrenti

Così come previsto dal TAR Basilicata (sez. I, 26 maggio 2017, n. 384), **la Commissione procederà ad effettuare la seconda riparametrazione sullo dopo aver escluso i partecipanti che alla prima riparametrazione non avranno raggiunto la soglia minima di 45 punti sopra indicata.**

b) Per quanto riguarda gli **elementi di natura quantitativa** (misurabili attraverso un valore numerico), sarà applicata, la seguente formula:

$$V_i = \left(\frac{R_i}{R_{\max}} \right)^\alpha$$

dove

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

α = 0,40

ARTICOLO 16 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di gara entro 7 giorni antecedenti il termine ultimo di presentazione delle candidature.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno rese dalla Stazione appaltante anche in unica soluzione, dandone notizia agli operatori economici entro il termine previsto dall'articolo 74, co. 4, del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 17 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro. La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio di gara, nella persona del RUP, il quale si riunirà in seduta pubblica nel giorno e nel luogo indicati nel Bando.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati dalla Commissione e pubblicizzati sul sito istituzionale del Comune di Avellino. Tali Comunicazione hanno valore di legge.

A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale rappresentanza dell'operatore economico ovvero sia stato da questi delegato a rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da procura corredata da copia di un valido documento di identità del legale rappresentante.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Commissione di gara sarà nominata, ai sensi dell'articolo 77, del Codice dei Contratti, per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico. La Commissione sarà costituita da 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, come indicato nella determina di nomina.

La durata dei lavori della Commissione e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate. Il Seggio procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- i. in seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- ii. in seduta pubblica, all'apertura delle offerte e all'apertura della Documentazione amministrativa;
- iii. in seduta riservata, alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa. La Commissione procederà allo svolgimento delle seguenti attività:
 - i. in seduta pubblica, all'apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
 - ii. in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi;
 - iii. in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
 - iv. in seduta pubblica, all'apertura dell'offerta TEMPO ed all'attribuzione dei relativi punteggi; nella medesima seduta pubblica all'apertura dell'offerta Economica ed all'attribuzione dei relativi punteggi nonché all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti. Ai sensi dell'articolo 97, co. 3, del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. Ai sensi dell'articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione di gara. In ogni caso, il Comune di Avellino si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale. I calcoli, sia per l'attribuzione dei punteggi (offerta tecnica, offerta tempo ed offerta economica) sia per determinare la soglia di anomalia, saranno svolti troncando alla terza cifra decimale senza alcun arrotondamento. All'esito delle predette operazioni, si darà lettura della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti, le carenze di qualsiasi elemento formale del DGUE e dei documenti richiesti all'interno della sezione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo comma. La Stazione appaltante assegnerà all'operatore economico un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché, a pena di esclusione, siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il

contenuto e i soggetti che le dovranno rendere. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, La Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine per la regolarizzazione l'operatore economico sarà escluso dalla presente procedura gara.

In ogni caso saranno dichiarate irricevibili e/o inammissibili ed escluse dalla procedura:

- a) ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte che la Stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse;
- c) ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte che non hanno la qualificazione necessaria;
- d) ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dal Comune a base di gara;
- e) le offerte che siano sottoposte a condizione;
- f) le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel Capitolato;
- g) le offerte incomplete e/o parziali.

Ai sensi dell'articolo 95, co. 15, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente. Ai sensi dell'articolo 120, co. 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni.

La documentazione di gara comprende:

1. Progetto di fattibilità Tecnica ed economica, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 276/2016;
2. Bando di gara
3. Disciplinare di gara;
4. DGUE;
5. MODELLO F - Offerta economica.